

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTRE e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1988

Istituzione a Caserta di una sede distaccata del tribunale amministrativo regionale della Campania

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato attuale della giustizia amministrativa ed i ritardi che ormai contraddistinguono i giudizi innanzi al tribunale amministrativo regionale rendono non più dilazionabile il tema della riforma che, del resto, non può ritenersi certamente avviata, almeno nella sua fase preliminare, con i lavori della Commissione a tale scopo costituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

I tempi non brevi della auspicata riforma inducono, peraltro, a porre attenzione ad alcuni problemi urgenti. In tale prospettiva viene in rilievo la particolare situazione del tribunale amministrativo regionale della Campania.

Come è noto l'indicato tribunale si articola in due sole sedi, quella di Napoli, nella quale confluisce anche il contenzioso delle province

di Caserta e di Benevento, e quella staccata di Salerno nella quale confluisce il contenzioso della provincia di Avellino.

Al 31 dicembre 1985 risultano pendenti innanzi al tribunale amministrativo regionale della Campania 43.443 ricorsi e nell'anno 1984 risultano emesse 1.373 sentenze, delle quali solo 672 decidono controversie nel merito; tutte le altre o sono interlocutorie (245) o dichiarano la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ovvero per altri motivi, tra i quali, certamente, la rinuncia al giudizio per stanchezza o, peggio, per sfiducia.

Una semplice operazione aritmetica fa concludere che occorrerebbero circa venticinque anni solo per smaltire l'arretrato.

Di più: nel corso dell'anno 1984 risultano incardinati presso il tribunale amministrativo

regionale della Campania 7.619 ricorsi mentre, come si è visto, sono state emesse solo 672 sentenze di merito. Segue che, anche a voler dimenticare tutto l'arretrato, occorrono più di dieci anni per dare una sentenza di merito ai ricorsi depositati nel corso del solo anno 1984.

Emerge allora con chiarezza la necessità di una serie di provvedimenti rivolti ad allestire indilazionabili soluzioni. Tra queste si impone quella di approvare con urgenza una chiara legge di condono edilizio, tale da eliminare una buona parte del contenzioso in atto, che non sia essa stessa occasione di nuovo contenzioso per la sua applicazione.

Medio tempore bisogna poi varare provvedimenti che impediscano di rendere la situazione non più recuperabile.

Con riferimento al tribunale amministrativo regionale della Campania è indispensabile comunque in tale prospettiva l'istituzione di un'ulteriore sede distaccata, da ubicare in Caserta, che accentri il contenzioso anche dalla provincia di Benevento. La scelta di Caserta come sede della sezione è imposta innanzitutto da considerazioni geografiche in quanto la città di Caserta è baricentrica rispetto al territorio delle due province.

Inoltre, l'indicata provincia è notoriamente ben più popolosa e ciò si riflette sul contenzioso che in misura più copiosa proviene da Caserta.

Si sottopone pertanto all'attenzione degli onorevoli colleghi il presente disegno di legge nella fiducia di una sua rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita la sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Campania con sede in Caserta e con circoscrizione estesa al territorio delle province di Caserta e di Benevento.

2. La sezione è presieduta dal magistrato amministrativo più anziano in servizio presso il tribunale amministrativo regionale della Campania.

Art. 2.

1. L'organico dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentato di cinque posti per la qualifica di consigliere, di dieci posti per la qualifica di primo referendario e di dieci posti per la qualifica di referendario.

Art. 3.

1. La sezione distaccata di Caserta del tribunale amministrativo regionale della Campania entra in funzione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; tale data è determinata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

1. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano attribuiti alla competenza del tribunale amministrativo regionale della Campania.